

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2679 del 11/06/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 - PROSCIUTTIFICIO BORGO ANTICO SRL è DOMANDE 23.01.2015 E 30.01.2020 DI RINNOVO E DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SALA BAGANZA (PR), LOC. SAN VITALE BAGANZA. RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR00A0149/15RN02. SINADOC 17978.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2762 del 11/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici GIUGNO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO delle domande PG/2015/39050 del 23.01.2015 e PG/2020/15487 del 30.01.2020 con cui l'azienda PROSCIUTTIFICIO BORGO ANTICO SRL, c.f. 01912960349, ha richiesto il rinnovo e la variante sostanziale per aumento del volume annuo di prelievo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR00A0149;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 36 del 19.02.2020.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva; che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

(ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- ha versato la somma pari a 106,60 euro richiesta a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale della concessione codice pratica PR00A0149;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda PROSCIUTTIFICIO BORGO ANTICO SRL, c.f. 01912960349, il rinnovo con variante sostanziale per aumento del volume annuo di prelievo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR00A0149, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 6;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Sala Baganza (PR) località San Vitale Baganza, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 27, mapp. n. 81; coordinate UTM RER x: 595.144 Y: 4.947.219;

- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 5;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10000;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2025 ;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal/lla concessionario;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 2119,60 euro è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale, quantificata in 106,60 euro, è stata versata;
6. di stabilire che il concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni dettate dal parere espresso dalla Provincia di Parma pervenuto in data 17.02.2020 prot. PG/2020/25259 che si riporta integralmente:

“In riferimento alla richiesta in oggetto, Prot. n. 3119/2020, preso atto della documentazione tecnica trasmessa, si rileva quanto segue:

- *trattasi di variante sostanziale alla concessione rilasciata con atto n. 17558/2005 per aumento del volume da derivare e rinnovo della stessa;*
- *il punto di prelievo non è ubicato all'interno di un'area naturale protetta o di un sito Natura 2000;*
- *la derivazione di acqua pubblica sotterranea in oggetto risulta localizzata all'estrema periferia sud dell'abitato di Sala Baganza (Strada San Vitale Baganza), in un'area interessata da depositi quaternari alluvionali intravallivi del T. Baganza prevalentemente ghiaiosi; tali depositi, sotto il profilo idrogeologico, risultano essere funzionali alla ricarica/alimentazione diretta dei principali gruppi acquiferi;*
- *il pozzo, di cui alla richiesta in oggetto, ricade nel “Settore C - Bacini Imbriferi di primaria alimentazione dei settori A e B”, come perimetrato nella Tav. 1 del Piano di Tutela delle Acque della Regione EmiliaRomagna sulla base dei criteri di cui alla lett. a) comma 1 art. 44 delle Norme approvate dall'Assemblea Legislativa Regionale con Del. n. 40 del 21.12.2005;*
- *la Variante al P.T.C.P. “Approfondimento del PTCP in materia di tutela delle acque”, approvata con Del. C.P. n. 118 del 22.12.2008, evidenzia come il punto di prelievo in oggetto sia ubicato nella “Zona di Protezione del Settore C” (Tav.*

15 - Aree di Salvaguardia per la Tutela delle Acque potabili ed Emergenze naturali), nonché individua, nella zona sopra richiamata, le “Aree di ricarica diretta dell’acquifero C, oltre B e A” (Tav. 6/D Carta degli indirizzi per la tutela delle Acque), per cui vengono definite specifiche misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica;

- in particolare, per l’area oggetto di interesse è riconosciuta una “vulnerabilità a sensibilità elevata” sotto il profilo idrogeologico (Tav.6 – Classi di Vulnerabilità);

- l’art. 31 dell’Allegato 4 alle Norme di Attuazione del PPTA, come modificato dalla variante al PTCP approvata con Del. C.P. n. 28 del 11.07.2019, stabilisce che “nelle aree di ricarica diretta dell’acquifero C, oltre B e A (Tav. 6) è consentito perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale previa valutazione di compatibilità del prelievo con il bilancio idrico e idrogeologico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito, a cura del richiedente, uno studio idrogeologico che consenta all’Autorità competente del rilascio dell’autorizzazione, d’intesa con la Provincia, di valutare, ad un’idonea scala territoriale, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo a seguito degli effetti del prelievo richiesto anche in relazione al quadro generale dei prelievi già in esercizio. Tale studio idrogeologico dovrà inoltre risultare completo di un programma di possibili azioni mirate al riciclo e riuso della risorsa e di un programma di monitoraggio del conseguente risparmio idrico su base pluriennale. Qualora non fosse verificata la sostenibilità idrogeologica del prelievo, l’approvvigionamento dovrà avvenire dalle reti dell’acquedotto pubblico. A seguito di una verifica di compatibilità idrogeologica, analoga a quella sopra descritta, possono essere inoltre consentiti, nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio”;

- non si rilevano specifici contrasti con le previsioni e disposizioni di tutela del territorio e del paesaggio definite dal P.T.C.P. (approvato con Del. C.P. n.134 del 21.12.2007) e dal P.I.A.E. (approvato con Del. C.P. n.117 del 22.12.2008).

Per quanto sopra, ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art.12 del Regolamento Regionale n.41/2001, valutata la documentazione presentata, si esprime parere favorevole condizionato ai risultati della verifica di compatibilità idrogeologica,

limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale.”

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a PROSCIUTTIFICIO BORGO ANTICO SRL, c.f. 01912960349, (codice pratica PR00A0149).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 6, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 1000, equipaggiato con elettropompa sommersa.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sala Baganza...(PR) via/località San Vitale Baganza, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 27, mapp. n. 81; coordinate UTM RER x: 595.144 Y: 4.947.219;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale a servizio di un salumificio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5 (*indicare, se serve anche portata media e minima*) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 10000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 5030ER-AV2-VA Nome: Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro (alimentazione appenninica).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta coordinate bancarie: **IBAN: IT94H0760102400001018766103, oppure** bollettino di conto corrente postale **n. 1018766103** intestato a: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta

automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2020 il canone è determinato in 2119,60 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale complessivamente versato, pari a 2119,60 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

il concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni dettate dal parere espresso dalla Provincia di Parma pervenuto in data 17.02.2020 prot. PG/2020/25259 che si riporta integralmente:

“In riferimento alla richiesta in oggetto, Prot. n. 3119/2020, preso atto della documentazione tecnica trasmessa, si rileva quanto segue:

- trattasi di variante sostanziale alla concessione rilasciata con atto n. 17558/2005 per aumento del volume da derivare e rinnovo della stessa;*
- il punto di prelievo non è ubicato all'interno di un'area naturale protetta o di un sito Natura 2000;*
- la derivazione di acqua pubblica sotterranea in oggetto risulta localizzata all'estrema periferia sud dell'abitato di Sala Baganza (Strada San Vitale Baganza), in un'area interessata da depositi quaternari alluvionali intravallivi del T. Baganza prevalentemente ghiaiosi; tali depositi, sotto il profilo idrogeologico, risultano essere funzionali alla ricarica/alimentazione diretta dei principali gruppi acquiferi;*
- il pozzo, di cui alla richiesta in oggetto, ricade nel “Settore C - Bacini Imbriferi di primaria alimentazione dei settori A e B”, come perimetrato nella*

Tav. 1 del Piano di Tutela delle Acque della Regione EmiliaRomagna sulla base dei criteri di cui alla lett. a) comma 1 art. 44 delle Norme approvate dall'Assemblea Legislativa Regionale con Del. n. 40 del 21.12.2005;

- la Variante al P.T.C.P. "Approfondimento del PTCP in materia di tutela delle acque", approvata con Del. C.P. n. 118 del 22.12.2008, evidenzia come il punto di prelievo in oggetto sia ubicato nella "Zona di Protezione del Settore C" (Tav. 15 - Aree di Salvaguardia per la Tutela delle Acque potabili ed Emergenze naturali), nonché individua, nella zona sopra richiamata, le "Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A" (Tav. 6/D Carta degli indirizzi per la tutela delle Acque), per cui vengono definite specifiche misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica;*
- in particolare, per l'area oggetto di interesse è riconosciuta una "vulnerabilità a sensibilità elevata" sotto il profilo idrogeologico (Tav.6 – Classi di Vulnerabilità);*
- l'art. 31 dell'Allegato 4 alle Norme di Attuazione del PPTA, come modificato dalla variante al PTCP approvata con Del. C.P. n. 28 del 11.07.2019, stabilisce che "nelle aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A (Tav. 6) è consentito perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale previa valutazione di compatibilità del prelievo con il bilancio idrico e idrogeologico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito, a cura del richiedente, uno studio idrogeologico che consenta all'Autorità competente del rilascio dell'autorizzazione, d'intesa con la Provincia, di valutare, ad un'idonea scala territoriale, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo a seguito degli effetti del prelievo richiesto anche in relazione al quadro generale dei prelievi già in esercizio. Tale studio idrogeologico dovrà inoltre risultare completo di un programma di possibili azioni mirate al riciclo e riuso della risorsa e di un programma di monitoraggio del conseguente risparmio idrico su base pluriennale. Qualora non fosse verificata la sostenibilità idrogeologica del prelievo, l'approvvigionamento dovrà avvenire dalle reti dell'acquedotto pubblico. A seguito di una verifica di compatibilità idrogeologica, analoga a quella sopra descritta, possono essere inoltre consentiti, nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso*

industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio”;

- non si rilevano specifici contrasti con le previsioni e disposizioni di tutela del territorio e del paesaggio definite dal P.T.C.P. (approvato con Del. C.P. n.134 del 21.12.2007) e dal P.I.A.E. (approvato con Del. C.P. n.117 del 22.12.2008).

Per quanto sopra, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art.12 del Regolamento Regionale n.41/2001, valutata la documentazione presentata, si esprime parere favorevole condizionato ai risultati della verifica di compatibilità idrogeologica, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale.”

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.